COMUNE DI VIVARO ROMANO
PROV. DI ROMA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, FRA I COMUNI DI RIOFREDDO, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO, CINETO ROMANO, CERVARA DI ROMA, CAMERATA NUOVA, ARSOLI, ROVIANO E ANTICOLI CORRADO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE "ATTIVITA' IN AMBITO COMUNALE DI PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI SOCCORSI".**

Numero **05** del **28.01.2013**

L'anno duemilatredici, il giorno ventotto, del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

MEZZAROMA FRANCESCO	PRESENTE	TOMEI ERNESTO	PRESENTE
SFORZA BEATRICE	PRESENTE	MOGLIONI ERNESTO	PRESENTE
CARA IVANO	ASSENTE	CERINI OTTORINO	PRESENTE
CHIAPPONI GIUSEPPE	PRESENTE		
SFORZA MARIO	PRESENTE		
CERINI GAETANO	PRESENTE		
CHIAPPONI MARIA ANTONIETTA	ASSENTE		

ne risultano presenti n. 08, assenti n. 02.

Assume la presidenza il Signor Dott. Francesco MEZZAROMA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor LOFFREDO Dott. Pasquale.

Per quanto concerne la regolarità TECNICA: Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Esprime **PARERE FAVOREVOLE** **Arch. Romolo CRESCENZI**

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE Il Responsabile del Servizio Finanziario
Esprime **PARERE FAVOREVOLE** **Dott.ssa Rita D'ALESSANDRO**

In proseguo di seduta si passa al V° giorno all'O.d.g.. Convenzione servizio protezione Civile tra i nove Comuni limitrofi. Espone la proposta il Sindaco, il quale espone le ragioni che hanno indotto a convenzionarsi tra i Comune limitrofi e a nominare il Comune di Vallinfreda quale Comune Capofila. Dopo la discussione si passa alla votazione. Approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- CHE l'art 6 comma 1 Legge 25 febbraio 1992 n. 225 prevede tra i componenti del Servizio nazionale della protezione civile i comuni che a tal fine possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- CHE l'art. 108 comma 1 lett. c) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 prevede l'attribuzione ai comuni le funzioni relative:
    1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
    2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
    3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
    4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
    5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
    6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

VISTO l'art. 22 della L.R. 11 Aprile 1985, n. 37, il quale disciplina i compiti dei comuni rispetto alle attività di protezione civile nell'ambito della Regione Lazio;

VISTO CHE il comma 28 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, ha stabilito che "I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane…, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27";

VISTO l' art. 14, comma 27 del DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012 e le funzioni fondamentali ivi ex novo individuate nelle seguenti:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

c) Catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alle Province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;
VISTO CHE l' articolo 14 citato stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti dovranno gestire obbligatoriamente in forma associata le funzioni sopraindicate entro i termini di seguito specificati:

- entro il 1° gennaio 2013, almeno n. 3 (tre) funzioni;
- entro il 1° gennaio 2014, le restanti n. 6 (sei) funzioni;

CONSIDERATO CHE l'art. 14 comma 30 del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone che: "La regione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni delle funzioni fondamentali di cui al comma 28, secondo i principi di efficacia, economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, secondo le forme associative previste dal comma 28. Nell'ambito della normativa regionale, i comuni avviano l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata entro il termine indicato dalla stessa normativa.";
VISTO l'art. 16 del D. L.138/11, convertito in legge 148/11,come sostituito dall'art. 19, comma 2 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, il quale dispone , tra l'altro, che:

- "Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni, e a condizione di non pregiudicarne l'applicazione, possono esercitare in forma associata, tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un'unione di comuni cui si applica, in deroga all'articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo……";
- L'esercizio in forma associata di cui al comma 1 può essere assicurato anche mediante una o più convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, che hanno durata almeno triennale. Ove alla scadenza del predetto periodo, non sia comprovato, da parte dei comuni aderenti, il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 14, comma 31-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, agli stessi si applica la disciplina di cui al comma 1";

VISTO CHE l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. n. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, dispone

la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che, qualora non comprovate, comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

DATO ATTO che restano in capo al Sindaco le funzioni a lui attribuite dalla L. 225 del 24 febbraio 1992, dal D.P.R. 66 del 6 febbraio 1981 e dalle normative di settore;

VISTO l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Convenzioni", il quale prevede che:

- Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti Locali possono stipulare tra loro apposite Convenzioni.
- Le Convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
- Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di Convenzione obbligatoria fra Enti Locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
- Le Convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.";

VISTO l'art. 33 del D.Lgs. 267/2000 - TUEL - recante "Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni", il quale prevede l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni, lasciando piena autonomia sull'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

CONSIDERATO che:

- a seguito del decentramento amministrativo avviato con la Legge n. 59/1997 è sempre più diffuso un processo di aggregazione tra gli Enti Locali tendente ad incentivare la gestione associata di funzioni e servizi;
- le forme collaborative intercomunali rappresentano l'istituto che, in applicazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà, ha dimostrato di essere il livello di gestione più efficiente per determinati servizi e funzioni;

RILEVATO, in particolare, che un processo di aggregazione tra Enti favorisce l'esercizio di quelle attività e/o di quei servizi aggiuntivi che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia, efficienza ed economicità dal singolo Comune;

CONSIDERATO che:

- fra i Comuni RIOFREDDO, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO, CINETO ROMANO, CERVARA DI ROMA, CAMERATA NUOVA, ARSOLI, ROVIANO E ANTICOLI CORRADO è stata raggiunta un'intesa per lo svolgimento in forma associata della funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

DATO ATTO che, a tal fine, si è provveduto a predisporre lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i nove Comuni associati, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli dei Comuni aderenti;

INDIVIDUATO quale ente capofila della convenzione il Comune di Vallinfreda;

CONSIDERATO che i Comuni aderenti si propongono, come primo, l'obiettivo della razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e dei relativi servizi al fine di perseguire le finalità, già individuate dalla

legge, di "[...] coordinamento della finanza pubblica e contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni", oltre che di soddisfare le esigenze di efficienza, efficacia, economicità e razionalizzazione della spesa pubblica;
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale con la quale questo Comune aveva conferito all'Unione Medaniene il Servizio di protezione civile;
Visto l'art. 14, comma 31 del Dl 78/2010 così come modificato dall'art. 19, comma 1 lettera e) della L. 135/2012, il quale dispone che, nel caso delle Unioni dei Comuni il limite minimo è ora fissato in 10.000 abitanti;
Considerato che l'Unione Comuni Medaniene non rispetta il parametro di popolazione così come fissato dall'art. 14 sopra citato, in quanto conta un numero di abitanti inferiori a 10.000;
Valutata, pertanto, l'opportunità di non avvalersi, a partire dall'anno 2013, dell'organizzazione associata del servizio di protezione civile da parte dell'Unione Comuni Medaniene;
Ritenuto, pertanto, di sottoscrivere una nuova convenzione ai fini di associare la funzione di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
Vista LA Legge 25 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;
Vista la Legge della Regione Lazio 11 Aprile 1985, n. 37 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata nei modi e nelle forme di legge:
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

Favorevoli n. 8, Contrari n. 0, Astenuti n. 0,

DELIBERA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intendono qui interamente riportato e trascritto;
2. DI APPROVARE l'esercizio in forma associata fra i Comuni di RIOFREDDO, VALLINFREDA, VIVARO ROMANO, CINETO ROMANO, CERVARA DI ROMA, CAMERATA NUOVA, ARSOLI, ROVIANO E ANTICOLI CORRADO della funzione contraddistinta dalla lettera e) del D.L. n. 95 del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135 del 07.08.2012: attività, in ambito comunale, di pianificazione di Protezione Civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
3. DI APPROVARE, a tal fine, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti intercorrenti tra i Comuni aderenti alla convenzione stessa, il quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si compone di n. 12 articoli, individua quale Comune capofila il Comune di Vallinfreda, ed ha durata triennale;
4. DI INCARICARE, allo scopo di cui al precedente punto, il Sindaco alla sottoscrizione della predetta Convenzione in nome e per conto del Comune;
5. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio tecnico ogni successivo adempimento e/o provvedimento necessario a dare esecuzione alla presente deliberazione;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che ottiene il medesimo risultato con voti Favorevoli 8, Contrari n. 0, Astenuti 0,

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134, 4° comma, del T.u.e.l. (D.L.vo 18/8/2000, n. 267), stante l'urgenza di provvedere in merito.

Delibera di Consiglio Comunale n. 05 del 28.01.2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Dott. Francesco MEZZAROMA	LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e al sito istituzionale del Comune di Vivaro Romano www.comunedivivaroromano.it di questo Comune dal giorno 02.02.2013 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Vivaro Romano, lì 02.02.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28.01.2013 ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Vivaro Romano, lì 28.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
LOFFREDO Dott. Pasquale